

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA E IL C.I.S.S.A.C.A. PER LA
DELEGA DELLA FUNZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) – ANNO SCOLASTICO
2026/2027**

L'anno 2026, addì del mese di,
in Alessandria,

TRA

IL COMUNE DI ALESSANDRIA, con sede in Piazza Libertà, 1 – Alessandria, c.f.
e p. Iva 00429440068, rappresentato dal Dirigente del Settore I, Dott.ssa
Orietta Bocchio , nata _____ in Alessandria con poteri a quanto
infra a sensi di statuto, autorizzata alla stipula del presente atto, ai sensi
della deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data 28 luglio 2025 n.
106 esecutiva ai sensi di legge, posta agli atti

E

IL C.I.S.S.A.C.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei
Comuni dell'alessandrino, con sede in via Galimberti, 1- Alessandria, C.F. e P.
IVA 01740340060, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnico-Sociale,
dottoressa Stefania Guasasco, nata _____ domiciliata, ai
fini del presente atto, presso il Consorzio medesimo, autorizzata alla
stipula della presente Convenzione ai sensi del Decreto del Presidente n.
.....del;

Premesso che:

- la normativa nazionale e regionale attribuisce ai Comuni le funzioni concernenti l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nel rispetto delle competenze dello Stato, dell'A.S.L. e delle Istituzioni scolastiche;
- il Comune di Alessandria esercita tali funzioni mediante delega al C.I.S.S.A.C.A., Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29 dicembre 2020 il Comune di Alessandria ha conferito al C.I.S.S.A.C.A. la delega della funzione socio-assistenziale concernente il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES);
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 76 del 12 settembre 2023, n. 67 del 18 luglio 2024 e n. 106 del 28.07. 2025 la delega è stata confermata per i successivi anni scolastici, riconoscendo la positiva esperienza maturata nella gestione unitaria del servizio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ è stata approvata la delega della funzione socio-assistenziale concernente il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES) per l'anno scolastico 2026/2027, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico;
- nel corso dell'anno 2026 il Comune di Alessandria ha promosso un Tavolo di coordinamento istituzionale con la partecipazione del C.I.S.S.A.C.A., dell'A.S.L. AL e delle Istituzioni scolastiche, finalizzato

alla definizione di un modello organizzativo condiviso del Servizio AES;

- gli esiti del Tavolo hanno portato alla predisposizione del Protocollo operativo condiviso per la gestione del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES), allegato alla presente Convenzione sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Alessandria e il C.I.S.S.A.C.A. per l'esercizio, in regime di delega, della funzione socio-assistenziale concernente il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES), rivolto ai minori con disabilità residenti nel Comune di Alessandria frequentanti i nidi d'infanzia comunali del Comune di Alessandria, la scuola dell'infanzia comunale paritaria Il Girotondo e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie.

La delega comprende gli adempimenti amministrativi, organizzativi e gestionali connessi all'esercizio della funzione, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Protocollo operativo condiviso per la gestione del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES), Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Servizio AES è finalizzato a promuovere l'autonomia personale, la comunicazione, la partecipazione e l'inclusione scolastica degli alunni con

disabilità durante il tempo scuola e nelle attività formalmente ricomprese nel servizio scolastico , nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di progettazione individualizzata previsti dall'ordinamento.

Art. 2 – Finalità della delega

Il Comune di Alessandria conferisce al C.I.S.S.A.C.A., per l'anno scolastico 2026/2027, la delega all'esercizio della funzione socio-assistenziale concernente il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES), al fine di garantire una gestione unitaria, coordinata ed efficace degli interventi rivolti agli alunni con disabilità.

Il C.I.S.S.A.C.A. esercita la funzione delegata nel rispetto:

- della normativa vigente, degli indirizzi dell'Amministrazione comunale, delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e del Protocollo operativo condiviso, Allegato A.
- dell'autonomia organizzativa e didattica delle Istituzioni scolastiche e delle competenze attribuite all'A.S.L. AL dalla normativa vigente, promuovendo la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nel processo di inclusione scolastica..

Art. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune di Alessandria si impegna a:

- a) assicurare la copertura finanziaria della funzione delegata nei limiti delle risorse stanziare in bilancio;

In particolare:

a) **Personale addetto all'assistenza all'autonomia personale e alla**

comunicazione presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo

grado, statali e paritarie dovrà essere in possesso dei titoli di studio e dei

requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento

delle relative funzioni.

b) **Personale educativo impiegato presso i nidi d'infanzia comunali:** dovrà

essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla

normativa vigente per il personale educativo dei servizi educativi per la

prima infanzia, con particolare riferimento al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, alla

Legge Regionale Piemonte n. 30/2023 e ai relativi provvedimenti attuativi.

c) **Personale educativo impiegato presso la scuola dell'infanzia paritaria**

comunale: dovrà essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti

professionali previsti dalla normativa vigente per il personale docente ed

educativo della scuola dell'infanzia.

Il personale impiegato è tenuto ad operare nel rispetto della normativa

vigente, della presente Convenzione, del Protocollo allegato e delle

indicazioni organizzative impartite dal C.I.S.S.A.C.A.

Art. 6 – Programmazione economica del Servizio e determinazione delle risorse

Il C.I.S.S.A.C.A., sulla base del fabbisogno assistenziale annualmente rilevato

secondo le modalità previste dal Protocollo, predispone il Piano annuale

economico-finanziario del Servizio AES, contenente:

- l'elenco nominativo degli alunni destinatari del Servizio AES, con l'indicazione, per ciascuno, del relativo Istituto scolastico, del plesso di frequenza e del monte ore annuale assegnato alla relativa Istituzione scolastica;
- il fabbisogno di assistenza educativa scolastica rilevato;
- il monte ore complessivo programmato;
- la proposta di ripartizione del monte ore tra le Istituzioni scolastiche;
- presa d'atto del monte ore assegnato dal Comune ai minori con disabilità iscritti ai Servizi Educativi comunali;
- il costo complessivo presunto del servizio.

Il Piano annuale economico-finanziario è trasmesso al Comune di Alessandria entro il 31 luglio di ciascun anno scolastico, al fine di consentire la programmazione delle risorse finanziarie e l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Il Comune, verificata la coerenza del Piano con gli indirizzi della presente Convenzione e con le disponibilità di bilancio, provvede al finanziamento della funzione delegata.

Le risorse destinate al Servizio AES sono costituite:

- a) dagli stanziamenti annualmente previsti dal bilancio comunale;
- b) dalle risorse assegnate al Comune a valere sul Fondo ministeriale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità;

c) da eventuali ulteriori contributi o finanziamenti specificamente destinati allo sviluppo del Servizio AES.

Eventuali variazioni del fabbisogno assistenziale che comportino un incremento del costo complessivo del servizio dovranno essere preventivamente comunicate dal C.I.S.S.A.C.A. al Comune e potranno essere autorizzate esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Trasferimento delle risorse finanziarie e rendicontazione

Il Comune di Alessandria provvede al trasferimento delle risorse comunali destinate allo svolgimento della funzione delegata con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, pari ad un terzo dell'importo annualmente previsto, entro il 30 settembre;

b) un secondo acconto, pari ad un ulteriore terzo dell'importo annualmente previsto, entro il 28 febbraio, previa presentazione da parte del C.I.S.S.A.C.A. della rendicontazione intermedia relativa alle attività svolte e alle spese sostenute nel periodo settembre-gennaio;

c) il saldo finale entro trenta giorni dal ricevimento della rendicontazione conclusiva dell'intero anno scolastico.

Le risorse statali, regionali o di altra provenienza specificamente destinate al finanziamento degli interventi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità sono trasferite dal Comune al C.I.S.S.A.C.A, secondo le seguenti modalità:

a) il 30% dell'importo assegnato entro il 31 gennaio;

b) un ulteriore 30% entro il 31 maggio;

c) il saldo, a conclusione dell'anno scolastico, previa presentazione del
prospetto consuntivo delle spese sostenute.

Il Comune si impegna al rimborso totale delle somme rendicontate entro 30
giorni dalla ricezione della rendicontazione finale.

La rendicontazione intermedia di cui alla lettera b), comprende:

a) una relazione sintetica sullo stato di attuazione del Servizio AES;

b) il prospetto delle attività svolte nel periodo di riferimento;

c) il rendiconto delle spese sostenute.

Ai fini della liquidazione del saldo, il C.I.S.S.A.C.A. trasmette al Comune:

a) il rendiconto economico-finanziario finale del servizio;

b) la relazione conclusiva sull'attività svolta;

c) il prospetto riepilogativo delle spese sostenute e delle risorse impiegate;

d) ogni ulteriore documentazione amministrativa e contabile eventualmente
richiesta dal Comune ai fini delle verifiche di competenza.

Il Comune procede alle verifiche di regolarità amministrativa e contabile della documentazione trasmessa e provvede all'erogazione delle somme dovute nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora dalla rendicontazione finale emergano economie di spesa rispetto alle somme trasferite, il C.I.S.S.A.C.A. provvede alla restituzione delle somme non utilizzate ovvero, previo accordo tra le Parti, le stesse potranno essere portate in compensazione nell'ambito della successiva annualità convenzionale.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti, integrazioni documentali o verifiche sulla rendicontazione presentata dal C.I.S.S.A.C.A., che si impegna a fornirli entro un termine congruo concordato tra le Parti.

Art. 8 – Durata, rinnovo della Convenzione

La presente Convenzione ha durata limitata all'anno scolastico 2026/2027, con decorrenza dal 1° settembre 2026 e termine il 31 agosto 2027.

Le Parti, valutati gli esiti del servizio, la permanenza dell'interesse pubblico e la disponibilità delle risorse finanziarie, potranno concordare il rinnovo della Convenzione per un ulteriore anno scolastico, mediante apposito provvedimento dei rispettivi organi competenti.

Nel corso della vigenza della Convenzione il Comune e il C.I.S.S.A.C.A. effettuano verifiche periodiche sul corretto svolgimento della funzione delegata, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio disciplinato dal Protocollo allegato.

Restano salvi tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla conclusione delle attività e alla definizione dei rapporti economici conseguenti all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 9– Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Ciascuna Parte opera quale Titolare autonomo del trattamento dei dati personali per le attività di rispettiva competenza, garantendo l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati.

Qualora, nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, si rendesse necessario procedere a trattamenti di dati personali per conto dell'altra Parte, le Parti provvederanno alla formalizzazione degli atti previsti dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare che il personale autorizzato al trattamento operi nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle istruzioni impartite dai rispettivi Titolari del trattamento.

Art. 10 – Stipula in modalità elettronica

1. La presente Convenzione è redatta in formato elettronico ed è sottoscritta con firma digitale dalle Parti, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della normativa vigente in materia.

2. La Convenzione acquista efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale apposta dalle Parti, salvo diversa decorrenza espressamente prevista.

Art. 11 – Disposizioni finali e norme di rinvio

Il Protocollo operativo, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni della normativa europea, statale e regionale vigente in materia, nonché le ulteriori disposizioni regolamentari del Comune di Alessandria e del C.I.S.S.A.C.A., per quanto compatibili.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, comprese quelle relative all'imposta di bollo ove dovuta, sono a carico del C.I.S.S.A.C.A. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Alessandria, fatti salvi i casi nei quali la legge preveda una diversa competenza inderogabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE _____

Per il C.I.S.S.A.C.A. _____